

BANDO PER L'ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE

ARTICOLO 1

Amministrazione procedente

Consiglio regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, piazza Oberdan 6, 34133 Trieste, codice fiscale 80016340327 – tel +39.040.3771111 – fax +39.040.3773190.

Contatto: Servizio amministrativo, Posizione organizzativa per l'acquisizione di beni e servizi, tel. +39.040.3773920, fax +39.040.3773929, posta elettronica gabriella.matievich@regione.fvg.it

Internet: www.consiglio.regione.fvg.it

ARTICOLO 2

Oggetto

Il presente bando disciplina l'istituzione, la gestione e l'aggiornamento dell'elenco degli operatori economici (di seguito "elenco") per la fornitura di beni e servizi in economia nei limiti e per gli importi previsti dal vigente Regolamento del Consiglio regionale.

ARTICOLO 3

Pubblicità

Il presente bando, così come ogni sua modifica e integrazione, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e sul sito internet del Consiglio regionale.

ARTICOLO 4

Categorie merceologiche

L'elenco è organizzato nelle categorie merceologiche individuate nell'allegato A al presente bando.

ARTICOLO 5

Finalità

L'elenco costituisce lo strumento per l'identificazione di operatori economici qualificati, dotati dei requisiti indicati nel successivo articolo 6, ai fini dell'acquisizione di beni e servizi in economia, da effettuarsi per le esigenze del Consiglio regionale.

Nel caso di categorie merceologiche per le quali non sia iscritto alcun operatore economico o il numero delle iscrizioni sia insufficiente (o siano iscritti operatori che per caratteristiche tecniche, finanziarie ed organizzative non siano in grado – ad insindacabile giudizio del Consiglio regionale – di garantire l'esecuzione della fornitura richiesta), resta salva la facoltà del Consiglio regionale di selezionare altri fornitori ritenuti idonei, anche prescindendo dall'elenco.

L'istituzione dell'elenco non vincola il Consiglio regionale all'espletamento delle relative procedure di affidamento, che saranno avviate unicamente sulla base delle effettive esigenze contingenti manifestate di volta in volta dalle strutture consiliari e compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

ARTICOLO 6

Requisiti di ammissione

Gli operatori economici che intendono presentare istanza ai fini dell'iscrizione all'elenco devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'articolo 38, comma 1 del D.Lgs. 163/06 e successive integrazioni e modificazioni;
- b) iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o, per i non residenti in Italia, nel corrispondente registro professionale o commerciale dello Stato di residenza;
- c) possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti amministrativi necessari per la legittima prestazione dell'attività (fornitura di bene o servizio) per la quale si richiede l'iscrizione;

- d) fatturato globale d'impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della domanda d'iscrizione, non inferiore ad Euro 150.000,00;
- e) fatturato specifico, realizzato nell'ultimo triennio antecedente la data di presentazione della domanda d'iscrizione e relativo ad attività (fornitura di bene o servizio) analoghe a quella per la quale si richiede l'iscrizione, non inferiore ad Euro 75.000,00 (IVA esclusa);
- f) regolare esecuzione nel corso dell'ultimo triennio, antecedente la data di presentazione della domanda d'iscrizione, di almeno una fornitura analoga al settore per il quale si chiede l'iscrizione di importo non inferiore ad Euro 10.000,00 (IVA esclusa);
- g) affidabilità bancaria attestata da idonea dichiarazione rilasciata da istituto di credito autorizzato.

In caso di raggruppamenti temporanei (RTI o ATI) o consorzi, i requisiti di ammissione devono essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata, con le seguenti eccezioni:

- ai fini del raggiungimento del valore minimo di fatturato globale d'impresa e fatturato specifico per forniture analoghe di cui alle lettere rispettivamente d) ed e) del comma precedente, si fa riferimento alla somma dei fatturati delle imprese raggruppate o consorziate;
- il requisito della regolare esecuzione nel corso dell'ultimo triennio di almeno una fornitura analoga di cui alla lettera f) del comma precedente deve essere posseduto da almeno una delle imprese raggruppate o consorziate.

ARTICOLO 7

Domanda di iscrizione

Gli operatori economici interessati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 possono presentare domanda di iscrizione all'elenco, utilizzando l'allegato B al presente bando.

La domanda potrà essere presentata in qualsiasi momento di validità temporale dell'elenco.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del soggetto richiedente e, in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi, di ciascuna impresa raggruppata o consorziata, con assolta l'imposta di bollo nella misura prevista dalla legge, dovrà pervenire all'indirizzo indicato all'articolo 1 in plico opportunamente sigillato, recante sul frontespizio la denominazione o ragione sociale e l'indirizzo del soggetto richiedente e la seguente dicitura: "Domanda di iscrizione all'elenco degli operatori economici del Consiglio regionale".

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario della domanda;
- b) dichiarazione sottoscritta dal firmatario medesimo e redatta utilizzando l'allegato C al presente bando, attestante:
 - le generalità della ditta (ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA, numero telefono e fax, indirizzo internet e posta elettronica);
 - l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o, per i non residenti in Italia, nel corrispondente registro professionale o commerciale dello Stato di residenza relativamente all'attività per la quale si richiede l'abilitazione;
 - il possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti amministrativi necessari per la legittima prestazione dell'attività per la quale si richiede l'iscrizione;
 - l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall'articolo 38, comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.i.m.;
 - di non avvalersi dei piani individuali di emersione di cui all'articolo 1bis, comma 14 della Legge 383/01, come modificata dalla Legge 266/02, ovvero di essersi avvalsi dei medesimi piani individuali ma di aver concluso il periodo di emersione;
 - il fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della domanda d'iscrizione;

alla dichiarazione di cui sopra, in alternativa a parte della stessa, potrà essere allegata la seguente documentazione in originale o fotocopia autenticata ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 445/00 o copia conforme all'originale rilasciata dal firmatario della domanda;

- certificato camerale di iscrizione nel registro delle imprese;
 - certificato generale del Casellario Giudiziale;
 - certificato di regolarità contributiva (DURC);
 - certificato di cui all'articolo 17 della Legge 68/99;
 - eventuale licenza, concessione, autorizzazione o altro provvedimento amministrativo necessario per la legittima prestazione dell'attività per la quale si richiede l'iscrizione;
 - estratto degli ultimi tre bilanci approvati alla data di presentazione della domanda d'iscrizione, attestanti il fatturato globale d'impresa;
- c) attestazioni relative alle principali forniture (di beni o servizi) analoghe a quella per la quale si richiede l'iscrizione, prestate nell'ultimo triennio antecedente la data di presentazione della domanda d'iscrizione, rilasciate dai destinatari pubblici o privati delle forniture medesime con l'indicazione delle date e degli importi fatturati (IVA esclusa);
- d) almeno una referenza attestante la regolare esecuzione nell'ultimo triennio antecedente la data di presentazione della domanda d'iscrizione, con piena soddisfazione del destinatario, di una fornitura analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione di importo non inferiore ad Euro 10.000,00 (IVA esclusa);
- e) dichiarazione in originale attestante l'affidabilità bancaria, rilasciata da istituto di credito o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/93;
- f) copia del presente bando firmato per accettazione su ogni pagina dal medesimo firmatario della domanda.

In caso di raggruppamenti temporanei (RTI o ATI) o consorzi, ciascuna impresa raggruppata o consorziata dovrà allegare alla domanda la documentazione di cui alle lettere a), b), c), e) del comma precedente e la copia del presente bando dovrà essere firmata per accettazione dal legale rappresentante o titolare di ciascuna impresa raggruppata o consorziata firmatario della domanda.

ARTICOLO 8

Procedura di iscrizione

Il Consiglio regionale, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda corredata da tutti i documenti richiesti, disporrà per l'abilitazione all'iscrizione nell'elenco ovvero per il rigetto motivato della stessa, di cui sarà data comunicazione per iscritto al numero di telefax indicato nella domanda di iscrizione.

Nel caso in cui si renda necessario acquisire chiarimenti e/o integrazioni in merito alle domande presentate, il termine di cui al comma precedente si intende sospeso per tutto il tempo assegnato ai candidati per fornire le integrazioni e/o i chiarimenti richiesti.

L'iscrizione all'elenco ha validità annuale con decorrenza dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione di cui al precedente comma 1 ed è soggetta a rinnovo con le modalità indicate nel comma successivo.

Ai fini del rinnovo dell'iscrizione, gli operatori economici iscritti all'elenco dovranno presentare almeno 30 giorni prima della scadenza annuale dell'iscrizione una dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti precedentemente dichiarati con la domanda di cui all'articolo 7.

ARTICOLO 9

Gestione dell'elenco, cancellazioni e aggiornamento

Il Consiglio regionale si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la sussistenza dei requisiti di ammissione richiesti e la veridicità delle dichiarazioni prodotte.

Gli operatori economici abilitati sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consiglio regionale eventuali variazioni riguardanti i contenuti delle dichiarazioni o delle documentazioni prodotte con la domanda di iscrizione.

Il Consiglio regionale provvederà d'ufficio alla cancellazione dall'elenco degli operatori economici che abbiano prodotto dichiarazioni non veritiere o nei confronti dei quali sia stato accertato il venir meno dei requisiti di ammissione richiesti.

Si procederà, altresì, d'ufficio alla cancellazione dall'elenco degli operatori economici che non abbiano provveduto a quanto previsto al comma 4 dell'articolo 8 per il rinnovo annuale dell'iscrizione, che, senza giustificato motivo, non abbiano dato esaurientemente riscontro a due richieste d'offerta consecutive o nei confronti dei quali sia stata contestata grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle forniture.

Gli operatori economici abilitati potranno in qualsiasi momento richiedere la cancellazione dall'elenco, mediante semplice domanda scritta.

Il Consiglio regionale si riserva la facoltà di modificare il contenuto del presente bando nonché di annullare l'elenco in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze amministrative interne, dandone comunicazione scritta agli interessati.

ARTICOLO 10

Procedura di affidamento delle forniture

Ai fini dell'affidamento delle forniture, il Consiglio regionale inviterà gli operatori economici, iscritti nell'elenco per la categoria corrispondente al bene o servizio da acquisire, a presentare offerta, mediante lettera invito.

Per ciascun affidamento saranno invitati a presentare offerta cinque operatori economici, se risulteranno in tale numero soggetti iscritti nell'elenco per la categoria corrispondente al bene o servizio da acquisire. Ove il numero degli operatori economici iscritti fosse superiore, si procederà mediante rotazione tenendo conto degli incarichi già affidati e degli inviti già diramati ovvero, a parità di condizioni, mediante sorteggio.

In relazione alla specificità delle singole forniture, il Consiglio regionale si riserva di prescrivere condizioni e requisiti ulteriori per l'ammissione alla presentazione delle offerte da parte degli operatori economici invitati.

Nella lettera invito saranno riportate tutte le indicazioni in merito alle modalità di redazione e presentazione dell'offerta, al criterio di scelta dell'affidatario e alle condizioni di carattere tecnico ed amministrativo relative all'oggetto e all'esecuzione della fornitura.

L'affidamento della fornitura sarà formalizzato per corrispondenza commerciale mediante lettera d'ordine controfirmata per accettazione da parte dell'affidatario ovvero mediante scrittura privata.

L'affidatario sarà obbligato ad eseguire la fornitura alle condizioni indicate in offerta e nel rispetto sia delle condizioni generali stabilite dal presente bando che di quelle speciali stabilite nella lettera invito e nella lettera d'ordine, per il solo fatto di aver presentato l'offerta, che ha natura irrevocabile; mentre il Consiglio regionale sarà obbligato solo a seguito dell'invio della lettera d'ordine.

ARTICOLO 11

Divieto di cessione

E' fatto divieto all'affidatario di cedere, in tutto o in parte, l'esecuzione della fornitura.

In caso di inosservanza del divieto di cui al comma precedente, il Consiglio regionale si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di considerare la fornitura, ai fini del successivo articolo 12, come non eseguita.

E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione della fornitura.

ARTICOLO 12

Inadempimenti, penali e risoluzione del contratto

Il mancato rispetto delle condizioni di fornitura comporterà l'applicazione di penali nella misura e nei termini stabiliti nella lettera d'ordine.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione d'inadempimento mediante lettera raccomandata a.r. anticipata via fax; con le stesse modalità, entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione, l'affidatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni.

Le penali saranno addebitate in sede di liquidazione delle fatture ovvero trattenute dal deposito cauzionale, laddove costituito.

Fatto salvo ogni altro diritto, il Consiglio regionale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in qualsiasi momento e con effetto immediato, previa diffida, nei seguenti casi:

- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'affidatario;
- cessazione dell'attività;
- gravi e reiterati inadempimenti;
- cessione della fornitura;
- venir meno dei requisiti di ordine generale previsti dalla vigente normativa per la partecipazione a procedure di gara per l'affidamento di beni e servizi;
- intervenuta incapacità tecnica o giuridica dell'affidatario, che ostacoli la corretta esecuzione della fornitura.

ARTICOLO 13

Obblighi e responsabilità dell'affidatario

L'affidatario sarà tenuto ad osservare nei confronti del proprio personale la vigente normativa in materia retributiva, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e ritenendosi il Consiglio regionale sollevato da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'affidatario dovrà in qualsiasi momento, a semplice richiesta del Consiglio regionale, dimostrare di essere in regola con la normativa di cui sopra.

L'affidatario risponderà di ogni danno che in dipendenza di omissioni, negligenze o fatti accidentali accaduti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento potrà derivare a persone, cose o locali sia del Consiglio regionale che di terzi.

ARTICOLO 14

Fatturazione e pagamenti

Il pagamento delle forniture sarà effettuato, previo visto di regolare esecuzione da parte del competente funzionario del Consiglio regionale, entro 45 giorni dal ricevimento di regolari fatture, da emettere nei termini indicati nell'ordine di fornitura, mediante l'emissione di mandati di pagamento esigibili presso il Tesoriere regionale con le modalità indicate nelle fatture medesime.

ARTICOLO 15

Foro competente

L'affidatario, ad ogni effetto, eleggerà domicilio speciale in Trieste, il cui Foro sarà competente per ogni eventuale controversia.

ARTICOLO 16

Tutela dei dati personali

I dati forniti dagli operatori economici iscritti nell'elenco formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa vigente e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. Tali dati saranno trattati per finalità istruttorie connesse alla tenuta dell'elenco e potranno essere esibiti, all'occorrenza, innanzi all'Autorità competente per la definizione di eventuali contenziosi.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare e gestire i dati stessi.

ARTICOLO 17

Rinvio normativo

Per quanto non specificatamente previsto dal presente bando, si applica la vigente normativa in materia.